

I CONTROLLI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA CORTE DEI CONTI SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR. ESPERIENZE E PROFILI EVOLUTIVI

Anna Maria Rita Lentini (*)

1. Innanzitutto, ringrazio gli organizzatori di questo importante convegno, giunto alla sua seconda edizione, in questa cornice straordinaria di Madonna di Campiglio: il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino ed il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e quanti hanno collaborato per la perfetta riuscita dell'evento, *in primis* il collega e amico Giampiero Pizziconi.

2. Gli enti territoriali rivestono un ruolo centrale per il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti. Altre volte, le amministrazioni locali partecipano in qualità di destinatari finali di progetti attivati a livello nazionale, così in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Secondo le stime del Ministero dell'economia e delle finanze circa il 36% delle risorse del Pnrr saranno affidate a regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali (66 mld di euro del Pnrr, che diventano 80 mld di euro se si considera anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari).

3. Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono intestate le funzioni di controllo sulla gestione e concomitante (1) sugli interventi finanziati, sul territorio, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dal *React-EU* e dal Fondo complementare.

Il suddetto controllo rappresenta, dunque, per evidenti ragioni, elemento centrale, qualificante e imprescindibile della programmazione 2022 (2) dell'attività della Sezione del controllo di Trento.

A febbraio 2022, c'è stato un primo incontro con la provincia ed il collegio dei revisori. L'amministrazione ci ha illustrato le iniziative già adottate e ci ha fornito un primo elenco degli interventi che al momento risultavano finanziati.

Il confronto e l'aggiornamento è proseguito in parallelo all'attività istruttoria ai fini della parifica del rendiconto generale della provincia.

(*) Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento.

(1) Con riferimento al controllo esterno che la Corte esercita in attuazione dell'art. 100 Cost., in relazione all'attuazione del Pnrr, sono intervenute due disposizioni. L'art. 22 del d.l. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) richiama il controllo concomitante di cui all'art. 11 della l. n. 15/2009, in sostanziale continuità di approccio con la normativa previgente, al dichiarato intento di accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (in vigore dal 17 luglio 2020):

“1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'art. 11, c. 2, l. 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie [...] senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Successivamente è intervenuto l'art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Pnrr. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'art. 287, par. 3, T.fue. La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr.

Sulle differenze tra controllo concomitante e controllo sulla gestione si è soffermata una delibera adottata l'indomani dell'approvazione della l. n.15/2019 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, la n. 29/2009, riguardante “Aspetti applicativi dell'art. 11, cc. 2 e 3, l. 4 marzo 2009, n. 15”.

Tra le due tipologie di controllo ci sono indubbi elementi di continuità sistematica. Il controllo concomitante rientra nell'alveo dei controlli sulla gestione. Tuttavia, non può nemmeno dirsi che il controllo sulla gestione in corso d'esercizio coincida con il controllo concomitante: l'uno è un controllo su programma, ma può motivatamente discostarsene; l'altro per sua natura non è un controllo programmato, ha carattere marcatamente concomitante, riconducibile al controllo su gestioni “in corso di svolgimento”, *in fieri*, ed è diretto ad identificare in tempo reale o, comunque, nel più breve tempo consentito, possibili rallentamenti e/o ostacoli operativi, in modo che l'amministrazione titolare dell'intervento e/o il soggetto attuatore possano tempestivamente adottare i rimedi necessari, per ridurre eventuali ritardi. Peraltro, anche il controllo sulla gestione, per essere efficace, deve intervenire il più possibile in modo ravvicinato alla gestione cui si riferisce. Alla luce di tali considerazioni, le differenze tra le due tipologie di controllo sfumano, resta un carattere più marcatamente concomitante del primo rispetto al secondo.

(2) La Sezione del controllo di Trento ha approvato il programma con delib. n. 1/2022.

Quanto dirò in questa sede è in gran parte riportato nella relazione che accompagna la parifica da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti del Trentino-Alto Adige del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per il 2021 (3) (decisione n. 3/2022, udienza del 27 giugno u.s.).

La Sezione del controllo di Trento ha ritenuto, infatti, di procedere, in occasione della parifica, ad una ricognizione aggiornata degli interventi finanziati dal Pnrr e dai fondi collegati nonché alla ricostruzione delle misure introdotte dalla provincia per una *governance* rafforzata.

L'amministrazione ha fornito un ultimo aggiornamento degli interventi finanziati alla data del 9 giugno 2022, per cui risultano a quella data assegnate: risorse Pnrr per euro 1.267.584.864,04, fondi *React-EU* per euro 500.000 e Fondo complementare per euro 38.570.589,13 euro, per un totale di 1.306.655.453,17 euro. Di questi fondi, 151.196.680,54 euro riguardano interventi Pat, 193.405.355,40 euro interventi dei comuni trentini e 962.053.417,23 euro fanno capo ad altri soggetti. Di questi ultimi, 930 milioni riguardano la tangenziale ferroviaria di Trento.

I dati forniti dall'amministrazione sono stati successivamente confrontati con una prima estrazione dal sistema Re-GiS.

La ripartizione tra le diverse missioni è la seguente: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 34.509.361,08 euro; Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, euro 153.278.412,63; Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile, euro 930.000.000; Missione 4 - Istruzione e ricerca, euro 68.553.797,54; Missione 5 – Inclusione e coesione, euro 55.393.684,26; Missione 6 – Salute, euro 64.920.197,66.

Al momento non sono ancora partiti gli investimenti, non vi sono ancora cantieri aperti.

Sono tuttora in via di emanazione numerosi bandi ai quali la provincia è interessata. È dunque una situazione in divenire, *in fieri*.

Abbiamo visto che un importo significativo riguarda interventi per i quali soggetti attuatori sono i comuni. Quali sono, in questo caso, i rapporti tra provincia e comuni?

Con la l. prov. n. 18/2021 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), il legislatore provinciale ha introdotto “Disposizioni per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”.

L’art. 1 prevede che, fermo restando l’obbligo di adeguamento (secondo i principi dettati dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) della legislazione provinciale alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti da Pnrr, Pnc e Pniec, per ragioni di urgenza, con uno o più regolamenti la provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale e può dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l’ambito normativo di riferimento (cc. 1 e 2).

Lo stesso art. 1, cc. 3 e 4, definisce il ruolo della provincia rispetto ai comuni ed enti strumentali del territorio, in materia di interventi legati ai suddetti fondi, prevedendo, tra l’altro, l’instestazione alla provincia del potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia.

Sempre con riferimento ai rapporti con i comuni, la provincia ha precisato che sin da subito la linea seguita è stata quella della cooperazione e del coordinamento con i comuni, per cui ogni volta che un comune presenta un progetto deve ricevere una sorta di “bollino” da parte della provincia che attesti sostanzialmente la coerenza del progetto con la pianificazione provinciale.

Alcuni esempi, rappresentati dall’amministrazione, rendono bene le esigenze che si è inteso soddisfare: ad esempio per gli asili nido ci sono i bacini infracomunali, sarebbe sbagliato se comuni contigui presentassero progetti in contrasto con quella pianificazione, con ricaduta sulla spesa corrente, sostenuta con i trasferimenti della provincia.

Altro esempio significativo è quello del “Progetto borghi”. È stato selezionato un progetto per ciascuna regione/provincia autonoma. Sono previsti 20 milioni di euro diretti a riqualificare il borgo. Il Comune di Palù del Fersina, che è stato scelto per il Trentino, senza il supporto ed il coordinamento della provincia non sarebbe stato in grado, con la propria ridottissima struttura amministrativa e tecnica, di certo non avrebbe potuto presentare 35 progetti, per 20 milioni di euro. Anche il recente rapporto di Bankitalia evidenzia per i comuni trentini da un lato un avanzo in crescita e dall’altra una debole dinamica della spesa per investimenti per la mancanza di figure professionali adeguate a far fronte a progettazione, gestione dei bandi, delle gare.

È oggetto di interlocuzione tra provincia e Governo una proposta di normativa nazionale che preveda, laddove ci siano riparti di fondi a favore dei comuni, vengano assegnati alla provincia che li trasferirà ai comuni secondo le logiche statutarie della finanza locale, oltre alla necessaria verifica preventiva dei progetti di cui si è già detto (il c.d. “bollino”).

(3) I giudizi di parificazione dei rendiconti generali della regione e delle province autonome, per le peculiarità ordinamentali della regione, si svolgono davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti del Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 10 d.p.r. n. 305/1988). La Sezione del controllo di Trento, che ho l’onore di presiedere, ha svolto l’istruttoria ai fini della parifica per la regione e per la Provincia autonoma di Trento.

Sotto il profilo strettamente organizzativo, la Provincia autonoma di Trento, ai fini dell'implementazione del Pnrr, con deliberazione n. 1825 del 29 ottobre 2021, ha adottato "un assetto organizzativo rafforzato", al fine di gestire in modo coordinato e sistematico le attività connesse all'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr affidati alla provincia (ovvero ad altri attori del sistema territoriale), prevedendo:

a) una funzione di coordinamento, nell'ambito delle attività collegiali della giunta provinciale, in capo all'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro;

b) un presidio complessivo per l'attuazione del Pnrr a livello provinciale, c.d. "cabina di regia", affidata alla dirigenza generale della provincia, sotto il coordinamento del direttore generale, costituita da tutti i responsabili dei dipartimenti e delle Umst provinciali;

c) un'unità di coordinamento per il Pnrr, più ristretta, che possa fare da interfaccia tra la Direzione generale, le strutture provinciali, le autonomie locali, gli attori e *stakeholder* del territorio, con funzioni di coordinamento anche operativo, monitoraggio delle azioni e reportistica.

Alla citata unità di coordinamento farà diretto riferimento anche la *task force* di professionisti ed esperti per l'assistenza tecnica agli enti territoriali, finalizzata al supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal Pnrr (Investimento 2.2 "*Task force* digitalizzazione, monitoraggio e *performance*"), di cui all'art. 9, c. 1, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. L'intervento mira a semplificare e velocizzare le procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti dal Pnrr.

Merita di essere segnalato anche quanto riferito dalla provincia in ordine all'attivazione di un interessante modello di analisi e di verifica delle ricadute macroeconomiche degli investimenti del Pnrr nella Provincia di Trento, con tre linee di azione: esame degli effetti diretti, indiretti, indotti degli interventi, al netto di *spillover* esterni; analisi di impatto, per gli interventi che hanno la finalità di attivare effetti addizionali, al fine di capire se l'intervento è appropriato allo scopo; infine, valutazione d'impatto degli interventi sulla spesa corrente, per la necessaria analisi dei maggiori oneri conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi o alla gestione delle nuove strutture realizzate con le risorse in questione.

Con riferimento al reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del Pnrr (d.l. n. 80/2021), l'art. 14 della l. prov. 27 dicembre 2021, n. 22 (l. prov. di stabilità 2022) prevede che "Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al Pnrr, al Pnc e al Pniec, la provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 63, c. 1-*quater*, della legge sul personale della Provincia 1997". Si prevede, allo stato attuale, di assumere n. 10 unità tra funzionari, cgt. D (amministrativi, contabili, esperti in rendicontazione di progetti europei, ingegneri e informatici) e assistenti, cgt. C (amministrativo/contabili). Le assunzioni saranno a tempo determinato. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che: "Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024". Al riguardo, la provincia ha comunicato che "nel 2021 non sono stati pubblicati bandi/avvisi di selezione pubblica per assunzioni destinate ad attività connesse al Pnrr 2021 e che nel 2022 risultano pubblicati per le predette finalità, tre avvisi di selezione pubblica per assunzioni con contratto a tempo determinato, di personale nelle figure professionali di funzionario abilitato ingegnere, di funzionario abilitato architetto/urbanista e di funzionario informatico/statistico. Le selezioni in parola sono in corso di svolgimento".

Con riguardo al conferimento di incarichi professionali per la realizzazione degli interventi del Pnrr (d.l. n. 80/2021), il d.p.c.m. 12 novembre 2021 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Pnrr.

Per la Pat, è stato previsto un contributo pari ad euro 6.295.000, ripartiti sul triennio 2022-2024 ed erogati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento "2.2: *Task force* digitalizzazione, monitoraggio e *performance*".

È pure da segnalare che, con deliberazione 23 dicembre 2021, n. 2322, tutte le competenze in materia di appalti e contratti sono state ricondotte alla Direzione generale della provincia, con il conseguente incardinamento in quest'ultima dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, (Apac), oltre all'inserimento nella stessa Agenzia del servizio regolazione e innovazione nei contratti pubblici.

Nel bilancio di previsione 2022-2024, al fine di garantire l'individuazione delle risorse trasferite da Pnrr e da Pnc, sono previsti appositi capitoli di entrata e di uscita, accessi per i diversi interventi, ai sensi dell'art. 3, punto 3, del d.m. economia e finanze 11 ottobre 2021.

Altro aspetto che si è ritenuto di chiarire è se e con quali modalità la provincia, ai sensi dell'art. 9, c. 4, d.l. n. 77/2021, si sia dotata di sistemi informativi in grado di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse del Pnrr e la tenuta di una apposita codificazione contabile dei flussi informativi collegati all'utilizzo delle relative risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al monitoraggio, il collegio dei revisori ha riferito che il Sistema gestionale provinciale (Sap) garantisce il monitoraggio dei flussi finanziari afferenti alla gestione dei singoli interventi e che è in via di definizione un sistema informativo interno che, qualora necessario, potrà essere implementato anche ai fini del monitoraggio degli

interventi Pnrr in capo alle strutture Pat, rispetto al quale si verificherà l'interoperabilità con i predetti sistemi (Sap e ReGiS)", per evitare di dover caricare due volte le informazioni.

Sulla base dei dati e delle funzionalità che fornirà il sistema ReGiS, verrà valutato se sarà necessario implementare anche il sistema informativo interno, ai fini del monitoraggio degli interventi.

La provincia ha previsto, altresì, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società controllate ed esattamente: per la digitalizzazione dei processi, la provincia ha coinvolto la società controllata Trentino digitale e per la formazione dei propri operatori, la provincia ha coinvolto la società controllata Trentino School of Management.

Come intende muoversi la Sezione di controllo di Trento?

Ho già detto quanto è stato fatto nel primo semestre di quest'anno e di cui si è riferito nella relazione allegata alla decisione di parifica: ricognizione degli interventi finanziati e ricostruzione della struttura di *governance* rafforzata disegnata dalla provincia.

Come si intende proseguire?

Ai fini dell'attivazione del prescritto controllo concomitante e sulla gestione, calibrati sulle specificità territoriali, la Sezione del controllo di Trento, dopo una compiuta ricognizione dei progetti a valenza locale finanziati dal Pnrr e della tempistica programmata, procederà al monitoraggio dell'andamento dei piani, programmi e progetti, con il costante confronto e raccordo con le competenti strutture della Provincia autonoma di Trento e con il collegio dei revisori. Sui progetti che evidenziano ritardi o altre criticità si attiverà il controllo.

Presto anche le sezioni regionali avranno le credenziali per l'accesso a ReGiS.

La sezione, inoltre, sta elaborando uno strumento che possa supportare l'attività di monitoraggio e di controllo. Si tratta di un programma, da realizzare con le risorse interne, che, in ipotesi, comprenderà le seguenti azioni:

I azione: ricognizione portafoglio interventi/progetti, che si alimenta dalle informazioni ricevute dalla Pat e dalla consultazione del sistema ReGiS.

II azione: indicizzazione Interventi/progetti (utili anche per fare estrazione di dati utilizzando un parametro di ricerca, es. per soggetto attuatore, per tempistica ecc.); classificazione per missione, componente, e codice identificativo; individuazione del soggetto attuatore (Pat, comuni, ecc.); fonte di finanziamento (Pnrr, *React-EU*, Fondo complementare); importo; cronoprogramma (4) (con *alert* collegato allo scadenzario).

III azione: scheda di intervento/progetto; titolo – obiettivo – modalità di attuazione – tempi di attuazione (scadenze intermedie); acquisizione documentazione di progetto dal soggetto attuatore.

IV azione: identificazione della struttura di governo del progetto (*board* di progetto), dei diversi ruoli/responsabilità presenti; identificazione del referente del soggetto attuatore; identificazione del responsabile di progetto; verifica dell'inserimento degli obiettivi di progetto (pesati, valorizzati), nella scheda di budget dei dirigenti incaricati (ai fini sia della valutazione che dell'eventuale responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 76/2020).

V azione: redazione del diario clinico di intervento/progetto (contenente vari *focus*): regolarità delle procedure di acquisizione dei beni e servizi previsti dall'intervento; stato d'avanzamento dell'intervento (rispetto della tempistica), verifica documentazione di spesa e rispetto tempi di pagamento; eventuali verifiche sul campo per interventi complessi/critici.

VI azione: stesura report di verifica: breve descrizione della attività di verifica svolte, con valutazione sintetica (classificazione semaforica); quadro sintetico degli interventi/progetti, con sintesi delle valutazioni.

VII azione: invio delle comunicazioni con evidenza della criticità (al vertice del soggetto attuatore, se si tratta di un comune alla Pat, titolare di potere sostitutivo, al responsabile di progetto, all'organo di revisione, all'Oiv).

Conclusivamente, in un contesto – quale è quello attuale – di particolare problematicità, per la situazione di fragilità economico-sociale, acuita dall'emergenza pandemica, a cui si è aggiunta la difficoltà di approvvigionamento di importanti materie prime, conseguente alla situazione internazionale, abbiamo un obiettivo ineludibile: utilizzare presto e bene i finanziamenti del Pnrr e fondi collegati, superando le tradizionali difficoltà riscontrate, sia pure con intensità diverse sul territorio nazionale, nel buon utilizzo dei fondi europei.

La strategia di rilancio dell'economia valorizza il ruolo del governo dei territori, rende centrale la leva del bilancio pubblico, esige di rafforzare la capacità di governare la complessa macchina amministrativa.

Abbiamo ancora bisogno di risolvere alcuni nodi che sono stati richiamati in più interventi (ipertrofia normativa, il complesso quadro regolatorio, la tortuosità delle procedure, la frammentazione delle competenze, la mancanza di attrattività del lavoro pubblico; è necessario rendere il lavoro pubblico appetibile ai giovani, ma per farlo occorre dargli prospettive, sviluppi di carriera). Molto si sta facendo sulla via della semplificazione, ma occorre proseguire.

Dobbiamo interiorizzare un metodo: la logica del risultato, in tempi certi.

Questo potrebbe essere un lascito del Pnrr non meno importante degli investimenti realizzati.

Un concetto è tornato più volte e merita di essere sottolineato.

(4) L'erogazione delle rate del Pnrr, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento delle *milestone* e dei *target* relativi alle varie misure. Si tratta di indicatori che misurano le fasi essenziali dell'attuazione fisica e procedurale (le *milestone*) e gli obiettivi, in termini di risultato misurabile dell'intervento (i *target*).

È necessario alimentare il dialogo fra istituzioni, occorre un patto tra istituzioni.
La Corte è pronta a dare il suo contributo anche con la sua funzione consultiva (5).
Ha detto il presidente Carlino che questa è una partita che dobbiamo giocare insieme e insieme arrivare al traguardo.
Non è un auspicio, è un'esigenza imprescindibile.

* * *

(5) Va segnalato, sempre con riferimento al Pnrr e ai fondi complementari, che con una disposizione contenuta nella legge europea (art. 46 l. 23 dicembre 2021, n. 238) è stata estesa la funzione consultiva intestata alla Corte, prevedendo che “Limitatamente alle risorse stanziare dal Pnrr e ai fondi complementari al Pnrr, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo”.

Aggiunge poi che “I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal Pnrr e con i fondi complementari al Pnrr”.

Afferma, infine, che “È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”, sostanzialmente ribadendo quanto già previsto dall'art. 69, c. 2, del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).